



# OR.S.A. – SETTORE FERROVIE

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SEGRETERIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste – Viale Miramare n° 8 - Tel.FS 835-4565 fax 835-4156 Telecom 040-630246

Prot. 22/Ts.2011

OR.S.A. FERROVIE Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base SEGRETERIA GENERALE
09 MAR. 2011
Prot. N° 112

Direzione Territoriale Produzione Trieste

Ing. Giuseppe Albanese

Venezia Mestre Fax. 934 4631

p.c. Direzione Territoriale Personale e Organizzazione VR/VE/TS

Dott. Marco Bisagno

Venezia Mestre Fax. 934 4618

Segreteria Generale Or.S.A.

Sig. Armando Romeo

Roma Fax. 97024333

**OGGETTO:** nota D.T.P. Trieste del 2/3/2011 – prot. RFI-DPR-TS\A0011\P\2011\0000751.

Con la nota citata in oggetto, codesta Direzione comunicava alla scrivente e alle R.S.U. interessate che a far data dal 04/04/2011, il personale dei Tronchi e Zone: Lavori, TE, SSE/LP e TLC inserito nei turni di reperibilità (art. 74 del CCNL delle Attività Ferroviarie) **effettuerà, nelle giornate di sabato, domenica e festivi, la reperibilità non in servizio.**

L'iniziativa, unilaterale, veniva motivata dalla necessità di concentrare la "forza lavoro" disponibile nei periodi di lavoro infrasettimanali.

Oltre ai vigenti contratti collettivi (C.C.N.L. delle Attività Ferroviarie e Accordo di Confluenza alle Attività Ferroviarie), il servizio di reperibilità è predisposto e organizzato dalla vigente circolare O.R.I.S. 01/32/223 del 21-09-1990, la quale, tra le altre, nelle disposizioni generali, recita: " *L'obbligo della reperibilità .... Omissis, consiste nell'impegno, da parte dei dipendenti, di lasciare indicazioni idonee a consentir loro di ricevere, ponendosi in condizione di soddisfarle, le eventuali chiamate fuori dell'orario normale di lavoro e nelle giornate festive non coincidenti con il riposo settimanale, nonché, con il consenso degli interessati, anche nelle giornate di riposo settimanale.*"

Anche in materia di disciplina dell'interruzione del periodo di riposo giornaliero e settimanale, l'orientamento generale appare ormai consolidato, infatti, esistono pareri istituzionalmente competenti (Ministero del Lavoro), i quali sulla scorta di quanto disposto dal D. Lgs. 66/2003 all'art. 7, indicano come imprescindibile che il riposo giornaliero e settimanale sia fruito in maniera ininterrotta, paventando addirittura che, in caso contrario, il periodo di riposo già fruito si annulla e quindi deve essere di nuovo fruito per intero dal lavoratore al termine del periodo di lavoro prestato.

Stesso orientamento viene espresso dalla Corte di Giustizia, la quale conferma che la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori si realizza attraverso il beneficio di periodi di riposo adeguati ed effettivi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, invitiamo la Direzione Territoriale Produzione di Trieste a desistere dall'applicazione della procedura in oggetto, in difetto, la scrivente Organizzazione attiverà tutte le iniziative del caso a tutela dei lavoratori.

Trieste, 09 marzo 2011.

Distretto di Trieste  
Il Segretario Regionale Or.S.A. FVG  
Mario Pica E  
F.V.G.  
TRIESTE  
OR.S.A.

